




ISTITUTO COMPRENSIVO “ALTO CASENTINO”

Via Rita Levi Montalcini, 8/10 – 52015 Pratovecchio Stia (AR)tel.
0575583729 –fax. 0575583637

CODICE FISCALE 94004090513 - COD. UNIV. UFBDMK

<http://www.icaltocasentino.edu.it> ARIC812007@istruzione.it –

aric812007@pec.istruzione.it



Linee guida trattamento foto e filmati

L'innovazione tecnologica e l'uso delle moderne tecnologie info-telematiche ha un profondo impatto nei processi formativi adottati dalle scuole che possono oggi avvalersi di strumenti quali il registro elettronico, piattaforme cloud con sistemi di messaggistica e social media o i siti web. Questi strumenti dalle grandi potenzialità stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere e di lavorare ma possono, se usati in modo improprio, costituire una minaccia ai principi di civiltà e rispetto, come la riservatezza e la dignità della persona, che le scuole devono sempre garantire. La vigilanza su tali principi è poi ancora più importante nel contesto scolastico in cui gli alunni sono di norma minorenni e come tali sono riconosciuti dalla normativa vigente come meritevoli di una tutela rafforzata.

Il presente documento vuole quindi fornire ai docenti delle linee guida per il trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni o altre persone facilmente identificabili. Si precisa che il Garante non si è mai espresso esplicitamente relativamente alla pubblicazione di foto e filmati da parte delle istituzioni scolastiche per cui le disposizioni adottate nel presente documento derivano dall'interpretazione della normativa vigente e da un bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco.

1. Immagini e voce come dati personali

In via preliminare va precisato che le immagini e la voce sono informazioni che permettono l'identificazione diretta della persona interessata e sono pertanto da considerare “dati personali” a tutti gli effetti. I trattamenti di tali informazioni sono quindi soggetti alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D. Lgs. 196/2003 – Codice Privacy) che stabilisce la necessità di individuare una base legale per il trattamento oltre l'obbligo di fornire le informative agli interessati e, se è il caso, dell'acquisizione del consenso.

2. Base legittimante il trattamento di foto e filmati

Secondo quanto disposto **dall'art. 2-ter comma 1 e comma 3 del codice della privacy** la diffusione di dati personali da parte di una pubblica amministrazione può avvenire per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e sempre **in presenza di una norma di legge o regolamento o da atti amministrativi generali**. Il **considerando 43 del GDPR** stabilisce invece che è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica

3. Finalità istituzionale del trattamento

Secondo tale approccio la scuola può acquisire e trattare foto ed immagini, anche degli studenti, nello svolgimento delle attività istituzionali senza che sia necessario chiedere il consenso degli interessati. E' questo il caso, ad esempio, del docente che lavora con la classe alla elaborazione di foto e video nello svolgimento dell'ordinaria attività didattica o all'interno di uno specifico progetto. In questo caso il trattamento delle immagini è infatti strumentale al perseguimento di una attività formativa che non può essere impedita dalla eventuale negazione del consenso da parte dell'interessato. I docenti sono quindi autorizzati ad operare il trattamento dei dati personali degli alunni necessari allo svolgimento delle attività didattiche programmate senza l'acquisizione del consenso degli interessati, o dei loro genitori, nel caso in cui non sia prevista la comunicazione (ad

esempio via mail o su piattaforma cloud istituzionale) o la diffusione (pubblicazione sul sito web ed i social).

4. Principio di proporzionalità e minimizzazione

Nel caso di comunicazione o diffusione di foto o filmati ritraenti gli alunni si dovranno rispettare i principi di proporzionalità e di minimizzazione che impongono di farsi, prima del trattamento, le seguenti domande:

1. Il trattamento è **funzionale** al raggiungimento di una finalità istituzionale? (la pubblicazione è citata nel PTOF come modo di documentare, ad esempio, uno specifico progetto didattico/formativo?)
2. Quel trattamento è l'**unico modo** per raggiungere la finalità perseguita? (non è possibile documentare diversamente l'attività svolta senza la diffusione di foto ritraenti gli alunni?)
3. Il trattamento è **proporzionato** rispetto alla finalità perseguita? (i dati personali trattati sono ridotti al minimo indispensabile per il raggiungimento dello scopo?)
4. Sono state adottate delle **cautele particolari** nel trattamento dei dati personali, tali da precludere la riconoscibilità dell'interessato (ad esempio riprendendo i soggetti di spalle o da lontano, evitando i primi piani, o pixellando i volti, ecc.) senza che ciò impedisca di raggiungere la finalità perseguita?

In particolare prima della comunicazione o della diffusione di materiale video-fotografico la scuola si deve porre tali domande e solo se è in grado di rispondere affermativamente a tutte e quattro può procedere alla pubblicazione del materiale video.

5. Pubblicazioni consentite

La valutazione dei principi di legittimità, proporzionalità e minimizzazione indicati al punto precedente non può essere fatta dal singolo docente ma spetta al dirigente scolastico che, quale titolare del trattamento, è anche colui che risponde dei trattamenti dei dati personali operati dall'istituzione scolastica e di qualunque pubblicazione fatta nel sito web.

Nel PTOF sono quindi state indicate in modo esplicito quali sono le pubblicazioni di foto e filmati ritraenti alunni che possono essere operate nel sito web e che qui ricordiamo in sintesi:

- Recite
- Saggi
- Attività relative a progetti didattici
- Open day
- Uscite didattiche/visite guidate/viaggi di Istruzione

E' il caso di evidenziare che nella sua valutazione la scuola non si è limitata a considerare se l'attività ritratta in foto o video è istituzionale ma è andata ad accertare che la pubblicazione del materiale sia effettivamente necessaria per conseguire tale finalità. Ad esempio benchè le gite di istruzione siano attività istituzionali con evidenti scopi formativi, l'istituto ha ritenuto che tali finalità siano perseguibili anche senza la pubblicazione delle foto e dei video ripresi in tale occasione. A maggiore tutela degli interessati la scuola valuterà di volta in volta l'opportunità di chiedere comunque il consenso degli interessati o dei detentori della responsabilità genitoriale, se questi non hanno ancora compiuto i 14 anni.

6. Finalità del trattamento

A seconda del progetto e delle attività svolte le finalità perseguite dall'istituto nel trattamento di foto e video ritraenti gli alunni potranno essere:

- Pubblicizzare le attività dell'Istituto anche con lo scopo di informare l'utenza e di favorire l'orientamento in ingresso ed in itinere
- Stimolare negli allievi le competenze digitali (riprese video, gestione delle immagini, montaggio di video, audio e foto) ma anche la scrittura creativa, la capacità di osservazione e la rappresentazione della realtà
- Trasmettere ai ragazzi la capacità di parlare in pubblico e di strutturare l'autostima apparendo in video non solo come "immagini" ma come vettori di contenuti significativi
- Stimolare il cooperative learning
- Diffondere una cultura digitale che coinvolga sia i docenti che gli studenti.

7. Accorgimenti da adottare

Per garantire il rispetto del principio di proporzionalità le foto e le riprese video, se destinate alla diffusione, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- Riprese di piccoli gruppi e dell'intera classe
- Non devono essere presenti primi piani
- Gli studenti devono essere ripresi sempre in atteggiamenti positivi o costruttivi

Tali accorgimenti potranno essere evitati quando le riprese in primo piano e di soggetti specifici si rendono effettivamente necessarie (come ad esempio in occasione di saggi o di recite).

8. Ulteriori cautele

Nei casi non rientranti fra quelli previsti al punto 5 ed autorizzati dalla scuola, nella pubblicazione di foto e video si dovranno adottare ulteriori accorgimenti che impediscano il riconoscimento degli alunni, quali:

- Inquadrature che non riprendono i volti
- Adozione di tecniche di sfocatura e di pixelizzazione che rendono irriconoscibili i volti

9. Comunicazione di foto e filmati

Considerata la rilevanza che ha la diffusione di dati personali si sono poste le stringenti regole per la pubblicazione di foto e filmati sul sito web riportate più sopra. Meno critica è invece la comunicazione di foto/video che comporta il dare conoscenza dei dati ad uno o più soggetti determinati o a una cerchia di persone che, seppur estesa, resta comunque determinata. Il nostro istituto consente quindi lo scambio di foto e filmati attinenti all'attività istituzionale della scuola per mezzo del registro elettronico o della piattaforma cloud (utilizzo Google Classroom con accesso a seguito di identificazione con credenziali personali). Di volta in volta la scuola valuterà la necessità di acquisire il consenso di coloro che compaiono nel materiale video-fotografico. In questo caso non sarà necessario adottare le cautele già stabilite ai punti 7 e 8 per la diffusione nel sito web ed i volti delle persone ritratte potranno essere identificabili.

10. Utilizzo del materiale da parte di studenti e genitori

Gli alunni o i loro genitori potranno scaricare il materiale video-fotografico messo a disposizione dalla scuola come illustrato al punto 9 per un uso esclusivamente familiare o amicale. Non è invece consentita la diffusione delle medesime immagini su Internet e sui social network in assenza del consenso esplicito di coloro che sono ritratti nel materiale video-fotografico (o degli esercenti la responsabilità genitoriale). La responsabilità della diffusione in violazione della normativa vigente non sarà in alcun modo imputabile alla scuola che ha messo a disposizione il materiale ma piuttosto a coloro che hanno fatto la diffusione indebita.

11. Informativa

Gli interessati devono sempre essere informati sui trattamenti dei propri dati personali operati dal titolare. A questo scopo è già stata fornita ad alunni e famiglie l'informativa privacy generica di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR per i trattamenti operati dall'istituzione scolastica. Ulteriore informativa alle famiglie è stata prodotta per i trattamenti di foto e video ritraenti gli alunni.

12. Consenso

Come detto al punto 2 la base legale per il trattamento di dati personali da parte di una pubblica amministrazione è costituita, di norma, dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e non dal consenso dell'interessato. In ogni caso la scuola dovrà sempre garantire il rispetto dei principi di legittimità, proporzionalità e minimizzazione a tutela dei diritti degli interessati.

In considerazione della delicatezza riconosciuta al trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni la scuola valuterà di volta in volta la necessità di richiedere il consenso al trattamento all'alunno ultraquattordicenne, all'alunno maggiorenne o agli esercenti la potestà genitoriale.

13. TV o testate giornalistiche

Nel caso in cui ad operare le riprese sono TV o testate giornalistiche spetterà a queste, quali autonomi titolari del trattamento, a dover produrre apposita informativa e raccogliere il consenso alla pubblicazione degli interessati. In questo caso la scuola può agevolare la comunicazione fra le parti ma non ha un ruolo nei trattamenti operati.

14. Fotografie dei genitori durante eventi scolastici

L'effettuazione di video o fotografie da parte dei genitori in occasione di gite, recite e saggi scolastici è consentita considerato che la raccolta avviene per fini personali ed è destinata ad un ambito familiare o amicale. Non è invece consentito dalle attuali disposizioni di legge la pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini è infatti necessario acquisire il consenso di coloro che sono ritratti (o degli esercenti la potestà genitoriale se questi sono minori). La responsabilità di eventuali comportamenti in violazione della normativa sulla privacy è ad esclusivo carico di coloro che tali comportamenti mettono in atto e non può coinvolgere in alcun modo l'istituto scolastico.

15. Foto ricordo di classe

Dietro richiesta dei genitori rappresentanti di classe la scuola potrà ammettere l'ingresso di un fotografo, genitore o professionista incaricato dai genitori, per l'effettuazione di foto ricordo ritraenti gli alunni. Nel modulo di richiesta predisposto dalla scuola e scaricabile dal link <https://icaltocasentino.edu.it/allegati/all/938-autorizzazione-foto-ricordo.pdf> sono evidenziate le finalità puramente personali e familiari delle foto e l'impegno dei genitori ad un uso responsabile delle stesse e l'indicazione che qualsiasi uso non legittimo sarà ad essi esclusivamente ascrivibile, senza alcuna responsabilità della scuola. Nella richiesta deve anche essere specificato che saranno ritratti in foto solo gli alunni i cui genitori hanno prestato il loro consenso. Per agevolare l'attività di acquisizione dei consensi che compete direttamente ai genitori, la scuola mette a disposizione un modello scaricabile dal link <https://icaltocasentino.edu.it/allegati/all/937-modulo-richiesta-autorizzazione-ingresso-fotografo.pdf>

Quella rilasciata dalla scuola sarà un'autorizzazione all'ingresso del fotografo per svolgere le attività richieste dai genitori ma la scuola non opererà alcun trattamento di dati personali e come tale non potrà avere alcuna responsabilità sui trattamenti che verranno effettuati da fotografo e genitori.

Il Dirigente Scolastico
Maurizio Librizzi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)